



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** RAPPORTI ISTITUZIONALI, POLITICHE DISTR. E FILIERA

## DETERMINAZIONE

N. A1221 del 17/02/2011

Proposta n. 1458 del 26/01/2011

**Oggetto:**

Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 28 e DGR. 115/2010. Procedure di attuazione.

**Proponente:**

|                               |                  |       |
|-------------------------------|------------------|-------|
| Estensore                     | SAVINO CRISTIANA | _____ |
| Responsabile del procedimento | MARCO CASELLA    | _____ |
| Responsabile dell' Area       | S. SBAFFI        | _____ |
| Direttore Regionale           | R. OTTAVIANI     | _____ |
| Direttore Dipartimento        | L. FEGATELLI     | _____ |
| Protocollo Invio              |                  | _____ |
| Firma di Concerto             |                  | _____ |

**OGGETTO:** Legge regionale 24 dicembre 2008 n. 28 e DGR. 115/2010. Procedure di attuazione.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

**SU PROPOSTA** del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 recante l’attuazione dell’art. 1 comma 1065 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

**VISTA** la Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28, “Interventi per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;

**VISTA** la DGR 115 del 19/02/2010, emanata ai sensi dell’art.2 della legge regionale n.28/2008, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l’avvio dei mercati agricoli;

**VISTA** la Determinazione n. C0453 del 2 marzo 2010 con cui - in applicazione di quanto disposto dal punto 14, allegato A, della soprarichiamata DGR.115/2010 – sono stati definiti i criteri di priorità per la valutazione dei progetti ed adottati i modelli per la presentazione delle domande di contributo

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, a mezzo della richiamata L.R. 28/2008 e degli atti conseguenti, ha inteso promuovere l’istituzione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci;

**VISTA** la determinazione A 6142 del 15/12/2010 con cui sono stati chiariti alcuni aspetti delle modalità procedurali attuative della L. R. 24 dicembre 2008 n. 28 e della DGR. 115/2010;

**RITENUTO** opportuno fornire agli uffici adeguate indicazioni per la corretta applicazione della normativa vigente ai casi concreti emersi nel corso dell'istruttoria;

**PRESO** atto della presentazione di alcune istanze di finanziamento da parte di comuni appartenenti alle medesima unione di Comuni ( p. es Comune di Forano e di Montopoli di Sabina dell' Unione dei Comuni della Bassa Sabina);

**RITENUTO** che la fattispecie concreta riportata nel precedente punto consente di fissare il principio della irricevibilità delle istanze di finanziamento presentate separatamente da parte di due o più comuni collegati per la gestione associata dei servizi a mezzo di “convenzione” o “unione”, in ragione del fatto che i singoli comuni associati, una volta conferiti i propri poteri al nuovo organismo gestionale, non possono più disporre dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite alla gestione unitaria;

**VALUTATO** che la suddetta prescrizione recepisce per analogia il dettato dell'art. 14, comma 29, del d.l. 78/2010 ( convertito con legge 122/2010);

**VALUTATO** che al fine di bilanciare le prerogative di ciascun comune previste dalla normativa regionale, in ordine alla vendita dei prodotti agricoli, con le esigenze di ottimizzazione derivanti da accordi di area vasta, in caso di gestione associata di uno stesso mercato agricolo da parte di più comuni ( anche al di fuori del caso dell' unione di comuni), sia da considerare ammissibile che nel comune prescelto per lo svolgimento del mercato possano essere ospitati tutti gli imprenditori agricoli che ciascun comune associato avrebbe potuto ospitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 28 /2008, qualora avesse organizzato singolarmente il mercato agricolo nel proprio territorio;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle problematiche concretamente emerse nel corso dell'istruttoria curata dagli uffici, si è ritenuto opportuno completare il quadro delle modalità procedurali attuative della L. R. 24 dicembre 2008 n. 28 e della DGR. 115/2010, al fine di approvare con successivo atto l'esito dell'istruttoria svolta dagli uffici e consentirne la notifica ai soggetti interessati;

**SOTTOLINEATO** che l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa, svolta ai sensi dell'art. 13, allegato A, della DGR.115/2010, deve tener conto di quanto previsto dall'art 12 della DGR n. 115/2010, secondo cui “(...) i contributi agli imprenditori agricoli sono concessi in regime di “aiuti de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. L'importo complessivo degli “aiuti de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 € nel corso di tre esercizi finanziari.

I contributi in conto capitale sono concessi entro il limite del 90% delle **spese effettivamente sostenute** rientranti tra le spese finanziabili indicate al punto 10, lettera a.

I contributi in conto corrente sono concessi entro il limite del 70% delle **spese effettivamente sostenute** rientranti tra le spese finanziabili indicate al punto 10, lettera b.”;

**RITENUTO** pertanto che il combinato disposto di quanto previsto dall'art. 13, richiamato nel precedente punto -secondo cui i contributi devono essere riferiti alle “**spese effettivamente sostenute**”(dunque comprensive anche di iva)- e di quanto previsto dalla normativa dell' Unione Europea in materia di ammissibilità delle spese a contributo- debba trovare attuazione con le modalità di seguito indicate:

- a) quando i soggetti beneficiari del contributo sono considerati soggetti passivi a fini iva: è finanziabile l'iva che, in base al regime di contabilità prescelto, non sia recuperabile;
- b) quando i soggetti beneficiari del contributo non sono considerati soggetti passivi a fini iva (i comuni e gli altri enti pubblici previsti dall'art.4, comma 5, della sesta direttiva 77/388/CEE): è sempre finanziabile l'iva in quanto rientrante tra le spese effettivamente sostenute;

**RITENUTO** opportuno, in ragione del fatto che i mercati agricoli vengono spesso realizzati con frequenza saltuaria su aree ordinariamente destinate ad altri usi, condizionare la concessione del contributo alla dimostrazione che le opere proposte siano destinate alla realizzazione del mercato agricolo e che gli investimenti materiali programmati siano riferiti anche agli specifici manufatti ed attrezzature necessari per il funzionamento del mercato stesso;

**RITENUTA** la necessità di adottare con il presente atto le schede di rilevazione predisposte dal responsabile del procedimento al fine di facilitare i soggetti proponenti nella elaborazione dei dati richiesti;

**RITENUTO** opportuno che le indicazioni procedurali di attuazione del presente atto valgano come direttiva nei confronti degli uffici per l'istruttoria di tutte le pratiche di istituzione dei mercati agricoli, anche quelle relative alle successive annualità;

tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in preambolo espresse, che appresso si intendono riportate e trascritte,

1. le singole Amministrazioni comunali che gestiscono servizi e funzioni in forma associata attraverso gli strumenti della “convenzione” o della “unione”, non possono presentare singolarmente, anche in differenti annualità, istanza di finanziamento per l'istituzione di un mercato agricolo per il quale uno dei Comuni associati abbia già avanzato apposita istanza di finanziamento;
2. in caso di gestione associata di uno stesso mercato agricolo da parte di più comuni è ammissibile che nel comune prescelto per lo svolgimento del mercato possano essere ammessi tutti gli imprenditori agricoli che ciascun comune associato avrebbe potuto ospitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 28 /2008, qualora avesse organizzato singolarmente il mercato agricolo sul proprio territorio;

3. il finanziamento delle “spese effettivamente sostenute”, ai sensi dall’art 12 della DGR n. 115/2010, per quanto riguarda l’iva, deve essere erogato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
  - quando i soggetti beneficiari del contributo sono considerati soggetti passivi a fini iva: è finanziabile l’iva che, in base al regime di contabilità prescelto, non sia recuperabile;
  - quando i soggetti beneficiari del contributo non sono considerati soggetti passivi a fini iva (i comuni e gli altri enti pubblici previsti dall’art.4, comma 5, della sesta direttiva 77/388/CEE): è sempre finanziabile l’iva in quanto rientrante tra le spese effettivamente sostenute;
4. la concessione del contributo è condizionata dalla dimostrazione che le opere proposte siano destinate alla realizzazione del mercato agricolo e che gli investimenti materiali programmati siano riferiti anche agli specifici manufatti ed attrezzature necessari per il funzionamento del mercato stesso;
5. i soggetti proponenti dovranno compilare e fare pervenire all’Amministrazione regionale, in aggiunta a quanto già definito, le schede sintetiche di rilevazione allegate alla presente quale parte integrante;
6. le indicazioni procedurali di attuazione del presente atto devono essere considerate dagli uffici quali direttiva cui attenersi nell’istruttoria di tutte le pratiche di istituzione dei mercati agricoli, anche quelle relative alle successive annualità;
7. gli uffici sono autorizzati ad adottare i provvedimenti finali delle istruttorie concluse (quelle relative alla raccolta unica) ed a rendere noto l’esito dell’istruttoria ai soggetti interessati.

IL Direttore del Dipartimento  
Dott.. Luca Fegatelli



Allegato: Schede  
Sintetiche